



COMUNE DI CECINA PROVINCIA DI LIVORNO

**Relazione del Responsabile del procedimento
ai sensi dell'articolo 18 della LR 65/2014 e s.m.i.**

**Oggetto: VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO - MODIFICA DELLA
SCHEDA URBANISTICA C19. ADOZIONE**

Premessa

L'obiettivo della vigente scheda urbanistica C19 consiste nel completamento e nella riqualificazione della zona produttiva di San Pietro in Palazzi nell'area compresa tra la fornace Nencini Laterizi e la viabilità di progetto adiacente alla ferrovia Cecina – Saline, prevedendo la predisposizione di un apposito piano attuativo di iniziativa privata

Contenuti della variante

La variante in oggetto prevede la modifica del perimetro e delle previsioni individuati da suddetta scheda al fine di agevolare la realizzazione del tratto di strada di primaria importanza per la nuova area artigianale/commerciale di San Pietro in Palazzi, individuata tra gli adempimenti "a scomputo" nella scheda urbanistica C19.

Dal perimetro della scheda viene stralciata l'area su cui insiste la previsione della strada di progetto e vengono modificati i riferimenti alla stessa opera nell'ambito delle aree a standard da prevedere nelle more dell'approvazione del relativo piano attuativo di iniziativa privata.

Tale modifica potrà consentire la realizzazione della viabilità di progetto eventualmente anche senza attendere la definizione dello stesso piano attuativo.

Fasi del procedimento

La proposta di variante è stata sottoposta all'esame della 2° Commissione Consiliare "Assetto e gestione del territorio - Trasporti" del 18.12.2017.

La presente variante, in base all'accordo, ai sensi dell'art.31 comma 1 della L.R. 65/2014 e s.m.i. e ai sensi dell'art.21, comma 3, della Disciplina del PIT/PPR, tra il MiBACT e la Regione Toscana, è stata corredata da atto di avvio, ai soli fini dell'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR, di cui alla delibera di Giunta Comunale del giorno 22.12.2017;

La variante è stata sottoposta a procedura semplificata di verifica di assoggettabilità in applicazione delle disposizioni di cui all'art.5 comma 3 ter della LR 10/2010 e s.m.i., e, con provvedimento n.1421 del 22.12.2017 del Presidente del NUV, si è disposto di formalizzare la conclusione del procedimento relativo a tale verifica dando atto della non assoggettabilità.

In data 19.12.2017 (prot.37111/2017) sono stati presentati presso il competente Ufficio del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, gli elaborati prescritti dalle direttive tecniche regionali così come definiti dal DPGR 53R/2011 compresa la certificazione dell'esenzione dall'effettuazione delle indagini geologico-tecniche.

Conclusioni

Per i contenuti esposti, riscontrato che la variante risponde nei contenuti alle disposizioni di cui all'art.30 comma 2 della LR 65/2014 e s.m.i. (si veda l'apposita Relazione motivata del Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 32 comma 1 della stessa legge regionale), si ritiene che il Consiglio Comunale possa adottare la presente Variante semplificata.

L'iter di adozione seguirà il procedimento semplificato disposto dall'art.32 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i. il quale specifica che dopo l'adozione da parte del comune, la variante è trasmessa alla regione e alla provincia, è depositata per trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT ed è resa accessibile sul sito istituzionale del comune. Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni.

Una volta conclusa la fase delle osservazioni, e dopo aver controdedotto le stesse, il Comune trasmette alla Regione gli atti relativi alla variante non ancora approvata ai sensi dell'art.23 della Disciplina del Piano Paesaggistico approvato con deliberazione DCR n.37 del 27.03.2015. La Regione provvede, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, a svolgere apposite conferenze di servizi (Conferenza paesaggistica) con la partecipazione di tutti gli altri enti territoriali interessati, nonché dei competenti uffici del Ministero, allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici anche al fine di semplificare il successivo procedimento autorizzativo.

Cecina, 22.12.2017

Il Responsabile del Procedimento

Christian Ciampi

Pianificatore Territoriale

Servizi alle imprese e al cittadino

Comune di Cecina



COMUNE DI CECINA
PROVINCIA DI LIVORNO

**Certificazione del Responsabile del procedimento
ai sensi dell'articolo 18 della LR 65/2014 e s.m.i.**

**Oggetto: VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO - MODIFICA DELLA
SCHEDA URBANISTICA C19. ADOZIONE**

In ragione di quanto sopra descritto il sottoscritto Christian Ciampi Pianificatore Territoriale, quale Responsabile del Procedimento di formazione della VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO - MODIFICA DELLA SCHEDA URBANISTICA C19

PREMESSO che

- il Comune di Cecina è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera C.C. n.38 del 09.03.2004;
- il Comune di Cecina è dotato di Regolamento Urbanistico approvato con delibera C.C. n.20 del 28.02.2007;
- con delibera C.C. n.16 del 27.03.2014 è stata approvata ai sensi dell'art.55 della L.R. 1/2005, la Variante di aggiornamento e revisione quinquennale del Regolamento Urbanistico, successivamente modificata con deliberazione C.C. n.51 in data 11.06.2015 (Variante di rettifica ed integrazione alle norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico), e con Variante semplificata efficace in seguito a pubblicazione sul BURT n.6 del 08.02.2017;

ATTESO che

- l'obiettivo della vigente scheda urbanistica C19 consiste nel completamento e nella riqualificazione della zona produttiva di san Pietro in Palazzi nell'area compresa tra la fornace Nencini Laterizi e la viabilità di progetto adiacente alla ferrovia Cecina - Saline;
- tra gli adempimenti di cui alla scheda C19 vi è la realizzazione della suddetta viabilità di progetto quale tratto di strada risulta di primaria importanza per la nuova area artigianale/commerciale di San Pietro in Palazzi;
- la volontà dell'amministrazione è consentire la realizzazione di tale previsione eventualmente anche senza attendere la definizione del piano attuativo di iniziativa privata;

PRESO ATTO che

- la variante in oggetto risulta essere "semplificata" ai sensi dell'art.30 comma 2 della LR 65/2014 e s.m.i.;
- la presente variante, in base all'accordo, ai sensi dell'art.31 comma 1 della L.R. 65/2014 e s.m.i. e ai sensi dell'art.21, comma 3, della Disciplina del PIT/PPR, tra il MiBACT e la Regione Toscana, è stata corredata da

atto di avvio, ai soli fini dell'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR, di cui alla delibera di Giunta Comunale del giorno 22.12.2017;

- la variante in oggetto non necessita di nuove indagini geologico tecniche in quanto propone modifiche alle disposizioni normative che non comportano cambiamenti delle condizioni di pericolosità o fattibilità, ai sensi DPGR 25 ottobre 2011 n. 53/R, e che pertanto si è proceduto al deposito della certificazione dell'esenzione dall'effettuazione delle indagini geologico-tecniche presso Ufficio del Genio Civile di Livorno, unitamente alle specifiche schede relative alle indagini geologico – tecniche;

VISTI

- gli elaborati costituenti Variante semplificata al Regolamento Urbanistico, presentati per l'adozione:

- *Relazione sulla modifica;*
- *Scheda variata;*

RILEVATA

- la compatibilità con gli obiettivi del Piano Strutturale vigente di cui alla deliberazione C.C. n.38 del 09.03.2004;

- la compatibilità delle previsioni con gli atti della programmazione e pianificazione territoriale della Regione e della Provincia;

DATO ATTO che

- il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale Toscana del 27.03.2015, n.37;

- il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della provincia di Livorno è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.52 in data 29.03.09;

VERIFICATO che

- la presente Variante semplificata è coerente con:

- il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR);
- il PTC (PTC) della provincia di Livorno;

DATO ATTO che

- la variante in oggetto è stata sottoposta a procedura semplificata di verifica di assoggettabilità in applicazione delle disposizioni di cui all'art.5 comma 3 ter della LR 10/2010 e s.m.i.;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.42 del 01.03.2016 è stato individuato quale "Autorità competente" per la VAS un apposito qualificato gruppo tecnico denominato "Nucleo Unificato di Valutazione (NUV)" costituito da tre membri interni all'Amministrazione Comunale individuati tra le figure dotate della necessaria competenza;

- vista la relazione motivata redatta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5 comma 3 ter, con provvedimento n.1421 del 22.12.2017 del Presidente del NUV si è disposto di formalizzare, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6-bis dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990, la conclusione del procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità semplificata alla procedura di VAS della variante in oggetto dando atto della non assoggettabilità;

RITENUTO

- per quanto sopra ed alla luce del contenuto della documentazione allegata variante in oggetto, che la stessa non presenta elementi di incompatibilità con gli atti di governo del territorio di riferimento di cui all'art.10 della LR 65/2014 e s.m.i.;

CERTIFICA

- ai sensi del comma 1 dell'art.18 della LR 65/2014 e s.m.i., che il procedimento di Variante semplificata, si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;

e ACCERTA

- ai sensi del comma 2 dell'art.18 lettera a) della LR 65/2014, la coerenza della Variante semplificata al Regolamento Urbanistico con il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico approvato con deliberazione n.37 del 27.03.2015 (PIT/PPR), e con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 231 dell'11 dicembre 2008;

- ai sensi del comma 2 dell'art.18 lettera b) della LR 65/2014 la coerenza della Variante semplificata al Regolamento Urbanistico con il Piano Strutturale Comunale vigente;

- ai sensi del comma 2 dell'art.18 lettera c) della LR 65/2014 il rispetto della Variante semplificata al Regolamento Urbanistico delle disposizioni di cui al titolo I, capo I della suddetta legge, con particolare riferimento alla tutela e riproduzione del patrimonio territoriale;

- ai sensi del comma 2 dell'art.18 lettera d) della LR 65/2014 che della Variante semplificata al Regolamento Urbanistico non incide sull'attuale perimetrazione del territorio urbanizzato come definita dall'art.224 – “Disposizioni transitorie per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato” della LR 65/2014 e s.m.i.;

- ai sensi del comma 2 dell'art.18 lettera e) della LR 65/2014 il rispetto della Variante semplificata al Regolamento Urbanistico delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III della suddetta legge e del relativo regolamento d'attuazione;

- ai sensi del comma 2 dell'art.18 lettera f) della LR 65/2014 il rispetto della Variante semplificata al Regolamento Urbanistico delle disposizioni di cui al titolo V della suddetta legge e del relativo regolamento d'attuazione.

Cecina, 22.12.2017

Il Responsabile del Procedimento

Christian Ciampi

Pianificatore Territoriale

Pianificazione e sviluppo strategico del territorio

Comune di Cecina